


**Schema:**  
**Negoziazione assistita c.d. obbligatoria**  
**ex art. 3 L. 162/2014**  
**(in vigore dal 9.2.2015<sup>1</sup>)**

E' **condizione di procedibilità** nei casi di:

- azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.

Viene formulato un **invito**<sup>2</sup> a controparte a stipulare una convenzione di negoziazione indicando:  
-oggetto della controversia;  
-l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 c.p.c. e 642, comma 1, c.p.c.



<sup>1</sup> Si veda [Schema: entrata in vigore delle nuove norme sulla degiurisdizionalizzazione \(legge di conversione n. 162/2014\)](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 6, 2014.

<sup>2</sup> Dal momento della comunicazione dell'invito ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.



Viene redatta una **convenzione di negoziazione assistita**<sup>3</sup>; deve precisare:  
-il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;  
-l'oggetto della controversia (che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro).  
Forma scritta + assistenza di avvocati + certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni.



### **Negoziazione in concreto**

Gli avvocati e le parti hanno l'obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute.  
Durata: da un mese a tre mesi (con possibile proroga di ulteriori trenta giorni).



### **Mancato accordo**

**Causa**

### **Accordo raggiunto**

L'accordo<sup>4</sup> che compone la controversia, ex art. 5:  
-deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono;  
-è titolo esecutivo (l'accordo dovrà essere integralmente trascritto nel precetto ex art. 480 c.p.c.) e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;  
-deve contenere la certificazione ad opera degli avvocati dell'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.  
E' illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

<sup>3</sup> Si tratta, in base all'art. 2 della [Legge 162/2014](#), di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza degli avvocati.

<sup>4</sup> Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.